

## RESIDENZA - PERMESSO DI SOGGIORNO

### **Stranieri che si siano contraddistinti per meriti internazionalmente riconosciuti nel campo della scienza, della cultura, dell'arte e dello sport.**

Art. 16 comma 3 lettera c-quater della Legge 118/2010, successive modifiche e integrazioni

#### **Tutti i documenti rilasciati da uffici della pubblica amministrazione sammarinese devono essere fatti con autocertificazione presso l'Ufficio Stranieri.**

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità;
- certificato o estratto dell'atto di nascita con paternità e maternità;
- certificato di cittadinanza; certificato di residenza; certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti di San Marino da richiedersi al momento della domanda con autocertificazione presso l'Ufficio Stranieri con 15 euro in marche da bollo;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza del beneficiario;
- curriculum vitae e relazione del richiedente sulle motivazioni della richiesta;
- relazione dell' Ufficio Pubblico competente di riferimento.

**E' previsto un costo di euro 50,00 al momento della presentazione della domanda ed euro 30,00 all'atto del ritiro per il soggiorno, 50.00 per la residenza dopo la Delibera di concessione e prima dell'iscrizione anagrafica tutto in marche da bollo (le marche vanno acquistate prima di venire in ufficio). Per prenotare l'appuntamento si consiglia di inviare una mail a [marinella.chiaruzzi@pa.sm](mailto:marinella.chiaruzzi@pa.sm), o di contattare il numero 0549/883605 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00. Nella mail indicare un recapito telefonico**

Estratto dell'art. 2 del Decreto Delegato:

1. Tutti i documenti che si allegano alle istanze di concessione di soggiorno o di residenza, devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione in lingua italiana asseverata davanti a competente autorità sammarinese oppure in certificazione plurilingue.
2. I certificati richiesti devono recare data non anteriore a **6 (sei)** mesi precedenti il giorno della presentazione della domanda a meno che il ricevente l'istanza di concessione di soggiorno o residenza non valuti di richiedere certificazione o documentazione con data di compilazione più recente.
4. Nello svolgimento delle funzioni indicate nella Legge n. 118/2010 e successive modifiche ed integrazioni e nel presente Decreto, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, il Dipartimento Affari Esteri, hanno la facoltà di richiedere ulteriore documentazione che si ritiene necessaria alla definizione della pratica agli enti, agli Uffici Pubblici ed agli **interessati**.
6. Le certificazioni dei dati contenuti negli atti di Stato Civile potranno essere presentate anche tramite modello plurilingue.
7. Nella presentazione della documentazione e/o certificazione riguardante le domande a rinnovo annuale la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, non richiede nuovamente le medesime documentazioni ed o certificazioni presentate nella prima domanda qualora valuti la sufficienza della documentazione e/o certificazione già prodotta. In riferimento al precedente comma, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, può comunque richiedere in ogni momento, nuova od aggiuntiva documentazione/certificazione qualora sia ritenuta necessaria.